

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA**

**RICORRE**

La Sig.ra xxxxxxxx, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati **Olga PERUGINI** del Foro di Taranto C.F. PRGLG066S58L049N, pec [perugini.olga@oravta.legalmail.it](mailto:perugini.olga@oravta.legalmail.it), Fax 0997364432 e **Giuseppe PECORILLA**, del Foro di Roma, C.F. PCRGPP81A08H501T, pec. [giuseppepecorilla@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppepecorilla@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura speciale in calce al presente atto, unitamente ed elettivamente domiciliati in Roma (00186), C.so Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Avv. Giuseppe Pecorilla)

**CONTRO**

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Ministro pro tempore;

**nonché**

**il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** in persona del Ministro pro tempore - **Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma, Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, in persona del Presidente pro tempore;

tutti rappresentati e domiciliati *ope legis*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato della sede di Roma 00186 Via dei Portoghesi n.12,

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

**dei seguenti atti e provvedimenti:**

1. Inidoneità al concorso pubblico, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato sulla G.U.R.I. 4<sup>A</sup> serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021, per aver riportato un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto **xxxxxxxxxxxxxx**, poiché gli è stata  
1  
riscontrata la seguente diagnosi: "**xxxxxxxxxxxxxx**", notificato al ricorrente in data 16.05.2022  
**(All. 1)**;
2. Ove occorra e per quanto di ragione, le norme tecniche approvate con Determinazione del Centro

Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 57/2-15 CC di prot. datata 18 ottobre 2021 ossia la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207 (All. 2);

3. Ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" (All. 3);
4. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato, prodromici o consequenziale, quand'anche non conosciuti lesivi dell'interesse del ricorrente.

#### **FATTO**

La xxxxxxxxxxxxxxxx, ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso (All. 4) per il reclutamento 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.

Durante le visite mediche sostenute presso la Commissione per gli accertamenti psico-fisici è stata giudicata: xxxxxxxxxxxxxxxx al reclutamento quale allievo carabiniere in ferma quadriennale per la seguente diagnosi: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", provvedimento notificato al ricorrente in data 16 maggio 2022 ai sensi del D.P.R. N. 207 del 17 dicembre 2015.

Tale esito ha stupito la ricorrente che qualche giorno dopo (per le tempistiche ASL), ha eseguito un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx (All. 5).

Il Dott. xxxxx l'ha visitata, sottoposta ad accertamenti per la xxxxxxxxxxxxxxxx che la inquadra idonea al servizio in quanto non ha rilevato alcun problema degno di nota, in totale disarmonia con quanto accertato in fase concorsuale.

Il provvedimento impugnato, pertanto, si appalesa illegittimo, errato ed iniquo e merita di essere censurato, previa sospensiva, per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 GIUGNO 2014 (RECANTE LA DIRETTIVA TECNICA PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE), ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA FATTISPECIE, COME DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITA' E NON REGOLARITA' DELL'ACCERTAMENTO MEDICO, FALSA RILEVAZIONE DEI DATI CARDIOLOGICI.**

Oltre a quanto già rappresentato in parte espositiva del presente ricorso, merita considerazione anche quanto di seguito si va a trattare.

Il dato oggettivo su cui si basa la presente impugnativa consiste nella sostenuta ed acclarata non sussistenza dell'anomalia fisica per la quale la ricorrente è stata giudicata non idonea al reclutamento quale allievo carabiniere in ferma quadriennale.

Il provvedimento impugnato riporta la seguente diagnosi: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", e l'esito dell'accesso agli atti non aggiunge nulla a tale diagnosi se non un tracciato ecocardiografico. Preliminarmente diciamo che l'intervallo x, xxxxxxxx xxx indica il tempo necessario all'impulso elettrico a raggiungere il primo punto nel quale inizia l'attivazione del [xxxxxx](#). Tale intervallo si accorcia leggermente quando la frequenza è più elevata. Ad uno studio elettrofisiologico endocavitario ben si osserva come xxxxxxxxxxx sia la somma degli intervallixxxx [ixxxxx](#). Esso, quindi, rappresenta il tempo di conduzione dell'intero [xxxxxxxxxxxxxxxxxxe](#) (sito medicina.it).

xxxxxxxxxxxx non rappresenta sempre una condizione patologica, ma si osserva anche in caso di semplice xxxxxxxxxxxxxxxxxx(ovviamente questi ultimi casi non riguardano la ricorrente).

Si ritiene, infatti, che questa valutazione non possa oscillare, ma nelle predette circostanze potrebbe cambiare (xxxxxxxxxxxx) pertanto bisogna essere attenti ad effettuare la misurazione.

La Direttiva tecnica richiamata nel provvedimento (4 giugno 2014) è stata integrata dal DPR n. 207/2015 che all'allegato A prevede: xxxxxxxxxxxxxxxxxx stretto senza anomalie del sistema di

conduzione xxxxx).

La commissione per gli accertamenti sanitari, ha di certo commesso un errore di metodo e di procedimento nella regolarità dell'accertamento eseguito, correlato e/o accompagnato da una imprecisa misurazione.

La ricorrente è in possesso di tutti i requisiti fisici previsti per la partecipazione al concorso di cui alla Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare "D.M. 4 giugno 2014", ivi compreso quello che ha determinato la sua esclusione dal concorso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ed invero, successivamente alla comunicazione gravata, la xxxxx eseguito un nuovo accertamento presso una struttura specialistica ASL, identificato nell'Ente Ospedaliero di Gallipoli che, ha espresso dopo un accertamento completo e attento un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

È chiaro, a questo punto, che il ricorrente è vittima di errori commessi dall'amministrazione, sotto vari profili, e segnatamente: difetto d'istruttoria, difetto di misurazione, erroneità dell'esame per metodica, dai quali scaturisce, come diretta conseguenza, l'errore nel calcolo della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il provvedimento **difetta di motivazione anche in relazione all'assenza di indici relativi ai dati relativi alla frequenza cardiaca al ritmo sinusale.**

In pratica, in situazioni normali, ordinarie e, xxxxxxxxxxxx invariata nel corso del tempo, mentre solo se sussistano condizioni patologiche o fisiologiche particolari nel momento in cui viene effettuato l'accertamento (che deve essere condotto sia mediante un xxxxxx manualmente dallo specialista) si possono avere valori differenti tra diverse misurazioni nel tempo. Nella fattispecie, vanno escluse alterazioni di valore dovute ad eventuali condizioni patologiche anche alla stregua degli accertamenti condotti dalla stessa Commissione medica di concorso che ha dato atto dell'assenza di anomalie del sistema di conduzione in atto. Quanto ad eventuali situazioni fisiologiche estemporanee suscettibili di alterare il tempo xxxxxxxxxxxx queste sono ipotizzabili solo allorché il periziando venga sottoposto ad accertamenti superficiali e/o non effettuati in condizioni di base normali ed ottimali, anche quando sia in atto una xxxxxxxxxxxx, etc., che, tuttavia, invaliderebbe di per sé l'accertamento

stesso. Non è noto neppure lo specifico valore xxxxxxxxxxxxxx rilevato nell'impugnato provvedimento di esclusione, in quanto non viene riportato ma è evidente che nell'accertamento eseguito presso la ASL di xxxxxxxx si distanzi e ciò costituirebbe ulteriore riprova del fatto che l'accertamento stesso non sarebbe stato svolto in condizioni "basali" ossia secondo i protocolli scientifici di riferimento. È, dunque, evidente che l'accertamento compiuto presso il Centro di Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri (e di cui al provvedimento del 16.05.2022) non possa costituire valido presupposto per l'estromissione della ricorrente dal concorso, essendo, viceversa l'esito di una misurazione errata e/o non compatibile con la reale condizione sanitaria della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx in ragione di una istruttoria deficitaria. Sempre in ordine all'individuazione del tempo di xxxxxxxxxxxxxx poi da dire che l'accertamento svolto sulla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, in sede concorsuale, non dà conto delle tolleranze a cui è necessariamente soggetto qualunque macchinario destinato a compiere misurazioni. Come risulta dalla scienza medica in materia, soprattutto nei casi limite, come la fattispecie che ci occupa, *"oltre che affidarsi al calcolo generato in maniera automatica xxxxxxxx effettuare una misurazione manuale e considerare l'intervallo in più di una derivazione, prendendo a riferimento il valore maggiore e non in una sola come la xxxx esegue di default"*. Con l'esito dell'accesso agli atti non risulta che ciò sia stato fatto (**All. 6**). In altre parole, il ricorrente è stato escluso sulla scorta di valore riportato "in automatico" xxxxxxxxxxxxxx mentre per essere effettivo, puntuale ed attendibile, l'accertamento tecnico-strumentale del tempo "xxxxxxx dovuto essere accompagnato dalla verifica manuale da parte dell'operatore, di cui, tuttavia, non v'è traccia. Detta verifica sarebbe stata assolutamente necessaria proprio perché un tempo appena superiore rispetto a quello riscontrato ("xxxxxxxxxxxxxxxxxxx avrebbe consentito alla ricorrente di proseguire la procedura concorsuale. A ciò si aggiunga che il referto consegnato alla ricorrente, non dà conto dell'avvenuta verifica preliminare circa la regolare taratura periodica che il macchinario utilizzato nella fattispecie. Anche sotto tale aspetto, l'accertamento strumentale compiuto sulla persona del ricorrente non può essere considerato quale valido presupposto per una conseguenza così grave, quale è l'esclusione della procedura concorsuale per una patologia o anomalia di cui non v'è, in realtà, alcuna certezza.

In relazione a quanto sostenuto, si richiede la ripetibilità dell'accertamento, essendo questo un dato che oscilla ed è influenzato dall'agitazione del momento concorsuale vissuto dalla ricorrente. (Cfr. sul punto Sentenza TAR Lazio Roma Sez. I bis n. 5902/2021).

Inoltre, se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento di Allievi carabinieri in ferma quadriennale, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse siano ravvisabili macroscopici errori e/o ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità (cfr., tra le altre, Sent. n. 5735 del 2019 tar Lazio Roma Sez. 1 Bis, Sent. 2706/2021 tar Lazio Roma Sez. 1 Bis e Sent. 8001/2017 sez. 1Q Tar Roma).

Nel caso di specie tra l'accertamento effettuato dall'amministrazione, relativo alla misurazione xxxxxxxxxx durante le prove concorsuali e quello effettuato dal ricorrente in via autonoma, si può notare uno scostamento di misura tale da non poter attribuire solo alle differenti caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati delle diverse circostanze, ma probabilmente anche alla rilevazione erronea della misurazione, si presta alla ripetibilità e che incide sensibilmente sul calcolo matematico effettuato dalle strumentazioni utilizzate.

In tal senso: **“Ne consegue che, i valori riscontrati in seno alla procedura concorsuale andrebbero ripetuti. L'esame in questione, infatti, volto a misurare il valore del PR, costituisce un accertamento tecnico, come tale ripetibile che deve, pertanto, fornire, in un arco di tempo ragionevole, il medesimo risultato, a prescindere dal tipo di strumento utilizzato e in cui gli scostamenti tra una misurazione e l'altra, non possono comportare significative alterazioni valoriali. Lo stesso non può essere, né consistere in un giudizio aleatorio, rapportato alle contingenti condizioni soggettive e paramtrate, esclusivamente, al momento della misurazione; diversamente opinando, esso si trasformerebbe da accertamento tecnico in un giudizio ipotetico, il cui esito risulterebbe, pertanto, estraneo ai canoni di oggettività richiesti dal legislatore (Tar Lazio Roma, Sez I bis, ord. n. 04163/2019).** (Cfr. Tar LAZIO,

ROMA, sez.

I bis, n. 6804/2019).

**Il motivo di non idoneità, nella sua genericità non è accompagnato neppure dall'esito del tracciato ecocardiografico del ricorrente.**

Inutile ribadire quanto la rilevazione ed il calcolo di millimetri possa configurarsi essenziale in un'analisi di tal guisa, posto che risultano essere parametri che garantiscono punti fissi nell'elaborazione del dato che comporta l'odierna esclusione dalla procedura concorsuale a danno della ricorrente.

Inoltre, esistono condizioni parafisiologiche in grado di alterare la rilevazione in primis lo stato [di xxxxxxxxxxxx](#) del candidato come suddetto.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Quanto precede per chiedere, qualora codesto Tribunale lo ritenga opportuno, di disporre l'acquisizione di tutti gli atti con cui si è giunti al provvedimento impugnato e, in particolare, eventuali atti e documenti, schede tecniche dell'attrezzatura e della certificazione di taratura della macchina con cui è stato eseguito l'Ecocardiogramma nonché la procedura seguita per ottenere il valore da cui è scaturito il provvedimento impugnato.

Inoltre, si chiede di procedere a verifica e/o consulenza tecnica d'ufficio relativa alla rilevazione xxxxxxxxxxxx stretto senza anomalie del sistema di conduzione da cui è scaturito il provvedimento di non idoneità.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Le considerazioni innanzi esposte impongono la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia del provvedimento de quo, essendo evidente la sussistenza, nella questione che ci occupa, dei presupposti necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento ex art. 55 cpa.

Non occorre indugiare circa la presenza del fumus boni iuris giacchè i motivi esposti in ricorso per l'annullamento del provvedimento non possono che portare il Tribunale adito ad un giudizio positivo circa la fondatezza delle doglianze di illegittimità del provvedimento impugnato. È evidente inoltre

anche la presenza dell'ulteriore elemento del periculum in mora, giacché l'eventuale esecuzione del provvedimento avrebbe per il ricorrente conseguenze rilevanti in quanto determinerebbe l'esclusione definitiva dalla partecipazione al concorso per l'assunzione di Allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri. Il ricorrente subisce, dall'impugnato provvedimento, la mancata realizzazione professionale desiderata.

Tanto premesso

### **SI CONCLUDE**

Voglia codesto On. le Tribunale Amministrativo Regionale

1. in via cautelare: sospendere il provvedimento impugnato;
2. nel merito: accogliere il presente ricorso con ogni conseguente provvedimento.

Si dimettono i documenti in narrativa indicati, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Taranto/Roma, lì 13.07.2022

Avv. Olga Perugini

Avv. Giuseppe Pecorilla

Firmato  
PERUGI digitalmente da  
PERUGINI OLGA  
NI OLGA Data: 2022.07.13  
20:24:28 +02'00'